

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1610

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI, PERINA, MARTELLI, MINUCCI Daria, CARRARA, ZOTTI, GARRAFFA, NAPOLI, VENTRE, MURATORE, PULLI, SIGNORELLI, ZAPPASODI, RUSSO Raffaele, RAPISARDA, MININNI - JANNUZZI, FONTANA Albino, PICANO, GIOVANNIELLO, FONTANA Elio, FAVILLA, IANNI, DE GIUSEPPE, DE MATTEO, POLENTA, PINTO, LAZZARO, DI LEMBO, RICCI, ROBOL, GRASSI BERTAZZI, DE COSMO, RABINO, TANI, INNOCENTI e D'AMELIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1993

---

Norme per la tutela della correttezza dell'informazione in  
materia sanitaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dell'informazione sanitaria presenta aspetti di particolare delicatezza perchè coinvolge, sia pure in via indiretta, la tutela della salute. Occorre, di fronte a fenomeni di vero e proprio malcostume informativo, un intervento legislativo che, partendo dal riconoscimento della particolare specificità dell'informazione in campo sanitario, consenta una effettiva responsabilizzazione degli operatori. Tale intervento si rende necessario per tutelare in primo luogo il pubblico, evitando la diffusione di informazioni false e tendenziose, che mirano a favorire determinati interessi privati. Si tratta, evidentemente, di un problema molto sentito dall'opinione pubblica, in un momento nel quale tutte le problematiche sanitarie, per le gravissime degenerazioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni, sono portate all'attenzione del pubblico.

Il presente disegno di legge mira innanzi tutto ad introdurre elenchi speciali di giornalisti e di pubblicisti, nei quali debbano essere inseriti coloro che si occupano di sanità, all'uopo modificando la legge 3 febbraio 1963, n. 69, che ha istituito l'ordine dei giornalisti. Tale misura si rende necessaria per avviare un processo di

professionalizzazione specifica di questi operatori, oltre che per introdurre trasparenza nel settore. Si prevede poi, all'articolo 3, che solo gli iscritti nei predetti elenchi speciali, o i direttori responsabili delle testate, o medici regolarmente iscritti negli albi della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri possano siglare gli articoli e le note di agenzia che trattano problematiche particolarmente delicate in campo sanitario; sono all'uopo previste anche sanzioni amministrative, per i casi di inosservanza degli obblighi sopra specificati, a carico dei proprietari delle testate.

Nel raccomandare una sollecita approvazione del presente testo, non si può fare a meno di rilevare che l'istituzione dell'ordine dei giornalisti, analogamente a quanto è avvenuto per tutti gli ordini professionali, mira in primo luogo a tutelare il pubblico rispetto a possibili abusi o a fenomeni di malcostume: è quindi indispensabile adeguare le normative riguardanti il predetto ordine al notevole rilievo assunto dall'informazione sanitaria, anche alla luce del fatto che l'articolo 28 della predetta legge n. 69 del 1963 già prevede elenchi speciali di giornalisti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei giornalisti operanti nel settore dell'informazione sanitaria».

**Art. 2.**

1. Dopo l'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis - (*Elenco speciale di pubblicisti operanti nel settore dell'informazione sanitaria*). - 1. All'elenco dei pubblicisti è annesso l'elenco speciale dei pubblicisti operanti nel settore dell'informazione sanitaria».

**Art. 3.**

1. Gli articoli e le note di agenzia relativi a materie attinenti alla cura di patologie, a farmaci ed a case di cura debbono essere siglati dal direttore responsabile della testata, da giornalisti o pubblicisti per il settore sanitario iscritti negli appositi elenchi di cui agli articoli 28 e 35-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, o da medici regolarmente iscritti agli albi dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

2. I proprietari dei giornali o delle pubblicazioni periodiche di qualsiasi tipo sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità i nominativi dei giornalisti e dei pubblicisti operanti presso le testate di loro proprietà iscritti negli elenchi speciali dei giornalisti e dei pubblicisti per il settore sanitario di cui agli articoli 28 e 35-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni.

3. I proprietari dei giornali e delle pubblicazioni periodiche che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 15 milioni, irrogata dal Ministro della sanità.